

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVAGO

(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Repertorio n 714.



OGGETTO: Affidamento del servizio di accoglienza di secondo livello di minori stranieri non accompagnati; dal 17/11/2016 al 31/12/2016 e per il triennio 2017/2019.

TRA

l'Amministrazione Comunale di Montevago Codice Fiscale n. 9200633846, d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", legalmente rappresentata dal Responsabile del Settore Servizi Generali dott.ssa Margherita Porcaro nata ad Aarau (Svizzera) il 12/03/1964, giusta Det. Sind. n. 23 del 14/10/2016, domiciliata per la carica presso la sede del Municipio, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montevago;

E

La Cooperativa Sociale "L'albero delle idee ONLUS" con sede legale in Montevago, via Manzoni, n. 1, C.F. 02677340842, d'ora in avanti designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dal signor Giametta Giuseppe nato a Montevago (AG) il 12.06.1940 nella qualità di amministratore unico, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati ex art. 28 L.R. n. 22/1986, giusto decreto n.827 Serv. 4 del 12/04/2017, per lo svolgimento dell'attività assistenziale di accoglienza di secondo livello a favore



di minori stranieri non accompagnati da svolgersi presso la comunità alloggio per minori "Karibuni", sita in piazza Listz, 18 del Comune di Montevago, avente una ricettività di n. 15 unità,


PREMESSO

Che a seguito dell'eccezionale flusso di migranti appartenenti ai Paesi del nord-Africa, a partire dal mese di maggio 2016, sono stati inseriti nella comunità alloggio per minori, sita in piazza Listz n. 18 Montevago (gestita dalla coop. Sociale "L'albero delle idee" di Montevago), in esecuzione dell'Intesa del 10.07.2014 sottoscritta da Governo, Regioni ed enti Locali sull'attuazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

che il Comune di Montevago ha preso in carico i minori trasferiti nella struttura di seconda accoglienza ed ha regolato i rapporti con l'ente gestore per il periodo 20.05.2016 – 16.11.2016, ex post, con convenzione sottoscritta il 16.12.2016.


che la Giunta Municipale con deliberazione n. 178 del 10.10.2017 ha ritenuto di regolare i rapporti mediante uno schema di convenzione per il periodo 17.11.2016 – 31.12.2016 e per il periodo 2017-2019, il servizio di accoglienza di secondo livello, svolto dalla società cooperativa "L'Albero delle idee" di Montevago, presso la comunità alloggio sita in piazza Listz, 18, di Montevago che nel frattempo è stata convertita in struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati secondo gli standard strutturali ed organizzativi previsti dal D.P.R.S. n. 513 del 18.01.2016;

che il Responsabile del settore Servizi generali con determinazione n. 77 del



14.10.2017 – preso atto che nel territorio comunale è operativa solo ed esclusivamente la comunità alloggio di secondo livello “ Karibuni “, per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati autorizzata al funzionamento, da ultimo con D. n. 827 del 12.04.2017 del dirigente del servizio n. 4 dipartimento famiglia e politiche sociale dell'assessore regionale della famiglia, ecc. e in corso di iscrizione definitiva, giusta richiesta dell'ente gestore del 03.08.2017 all'Assessore regionale della famiglia, ecc. per ospitare n. 15 minori stranieri non accompagnati trasferiti dai centri di prima accoglienza e preso atto che il servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel territorio comunale è svolto dalla coop. Sociale “ L'Albero delle idee” con sede in via Manzoni a Montevago, ente gestore della comunità alloggio – ha determinato di regolare i rapporti con l'ente gestore sopra indicato, a partire dal 17.11.2016 fino al 31.12.2019 per l'accoglienza di n. 15 minori stranieri non accompagnati secondo le disposizioni di cui alla convenzione approvata con Del. G.M. n. 178/2017, al costo di euro 45,00 pro die pro capite;

che il Responsabile del settore servizi generali con determinazione n. 77 del 14.10.2017 ha impegnato la spesa complessiva sul bilancio comunale nel seguente modo: euro 270.000,00 al codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 “Accoglienza minori stranieri non accompagnati” cap. 5625 competenza 2017, euro 246.375,00 al codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 “Accoglienza minori stranieri non accompagnati” cap. 5625 competenza 2018 , euro 246.375,00 al codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 “Accoglienza minori stranieri non accompagnati” al cap. 5625 competenza 2019;



che il responsabile del settore servizi finanziari ha dato copertura alla spesa complessiva con atto impegno n. 344-345-346 del 27.10.2017;

che la spesa sostenuta per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di seconda accoglienza è a carico del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito presso il Ministero dell'Interno (L. n. 190 del 23.12.2014) che provvede ad erogare il contributo di euro 45,00 pro capite, pro die trimestralmente in via posticipata.

Che il codice identificativo della convenzione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsto dalla L.n. 136/2010 è il seguente: **725162456E**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità Alloggio "Karibuni", in premessa indicata e avente le caratteristiche appresso specificate, n° 15 minori stranieri non accompagnati, provenienti dai centri di prima accoglienza, fino al compimento del 18° anno di età, dal 17/11/2016 al 31/12/2019.

Art. 2

La Comunità Alloggio "Karibuni" ha una capacità ricettiva di n° 15 posti e l'ente attuatore si obbliga ad accogliere minori appartenenti ad un solo genere umano (maschi o femmine), tuttavia eccezionalmente nella stessa struttura possono essere ospitati minori di genere diverso, se legati da vincoli di parentela su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di

completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella Comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

Art. 3

L'ente gestore dichiara che la Comunità Alloggio "Karibuni", inserita nel normale contesto abitativo, piazza Listz, 8, Montevago, è dotata dei locali e dei servizi previsti dal D.P.R.S. n. 513/2016 che ha definito gli standard minimi strutturali del servizio di accoglienza di secondo livello di minori stranieri non accompagnati.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

n° 1 coordinatore in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione o di laurea triennale in pedagogia, psicologia, servizio sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico per 15 h settimanali;

n° 3 educatori professionali e n° 1 mediatore culturale/educatore in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienza dell'educazione e della formazione o di laurea triennale in pedagogia, psicologia, servizio sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico per complessivi 118 h settimanali;

n° 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell'alloggio e al servizio personale ospiti

in rapporto alle loro esigenze per 15 h settimanali;

Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza dell'educatore/mediatore in struttura;

L'ente contraente inoltre si impegna ad avvalersi della consulenza di un ulteriore mediatore culturale per 15h annue per minore e di un consulente legale per 13 h annue per minore;

n. 1 infermiere professionale in caso di necessità o interventi sanitari domiciliari.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente Locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

L'Ente Locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Al personale impiegato dall'ente contraente con rapporto di lavoro dipendente deve essere assicurato il trattamento economico e previdenziale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Si da atto che per effetto della presente convenzione nessun rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione viene istaurato tra il Comune di Montevago ed i singoli operatori.

Art. 5

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione e l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

la formazione professionale e il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno;

la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;

il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;

i contatti con le famiglie d'origine ove possibile e quelli con i coetanei di ambo i sessi;


l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.);

l'assistenza socio-sanitaria;

la mediazione culturale;

l'orientamento e assistenza legale;

servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei



propri diritti, quali presentazione del modulo C3 STP, l'accompagnamento alla commissione di Agrigento per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

Art. 6

L'Ente contraente è tenuto a predisporre una cartella del minore che dovrà contenere documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso e da aggiornare semestralmente.

L'ente contraente è tenuto a definire per ogni minore inserito nella comunità alloggio, con la partecipazione attiva dello stesso, un progetto personalizzato che consenta di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e di inserimento del singolo minore e che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.


Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;

2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

L'ente contraente è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura



della responsabilità civile.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese di carattere personali, come stabilito da direttive nazionali.

Art. 9

L'Ente contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.


Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asp. competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

Art. 12



L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale. L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente Locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E' altresì, facoltà dell'Ente Locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente Locale per l'erogazione del servizio di accoglienza di minori non accompagnati come definito dal D.P.R.S. n. 513/2016, corrisponderà all'ente attuatore la somma di € 45,00 iva inclusa, pro capite per i giorni di effettiva presenza dei minori nella comunità alloggio di secondo livello, corrispondente al contributo statale fissato in € 45,00 pro die, pro capite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12/11/2014.

Resta inteso che nessun importo integrativo sarà corrisposto nel caso in cui il Governo non assegni specifiche risorse integrative.

Il pagamento del servizio avverrà a seguito di presentazione di fattura e degli altri documenti giustificativi della spesa, solo quando sarà riscosso il contributo erogato dal Ministero dell'Interno per il tramite dell'Ufficio territoriale di

Governo di Agrigento e soltanto nei limiti dei corrispondenti atti di riscossione adottati dal Responsabile del settore servizi finanziari.

A tal fine l'ente contraente dovrà produrre all'ente locale tutti i documenti giustificativi della spesa sostenuta nel trimestre precedente per l'erogazione del servizio, per consentire l'inoltro della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo per l'accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno secondo le modalità operative dallo stesso diramate (L. n. 190 del 23/12/2014) (Circ. prot. n. 953 del 02/02/2015; Circ. prot. n. 4822 del 05/05/2015; Circ. prot. n. 8902 del 14/07/2016; Circ. prot. n. 816 del 20/01/2016).

Il Dott. Giametta Giuseppe nella qualità di legale rappresentante dell'ente contraente assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente Locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione

delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni

degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il

raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;

c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della

normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 17/11/2016 al 31/12/2019

salvo quanto prescritto dal precedente art. 14. E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale può con deliberazione, disporre il rinnovo della

convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con

l'obbligo di darne comunicazione all'Ente contraente e di acquisirne formale

accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione,

l'Ente contraente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio per gli ospiti di

effettiva presenza senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla

corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente

convenzione.

Art. 16

L'ente contraente ha prodotto;

- il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni

con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia

comunità alloggio, in applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 22/86;

- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

L'ente contraente, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara ed attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti del Comune di Montevago che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi e negoziali per conto della Pubblica Amministrazione contraente. La violazione del presente obbligo costituisce giusto motivo per la rescissione della presente convenzione.

Art. 18

L'ente contraente si impegna a rispettare i protocolli di legalità e le prescrizioni previste dal Piano Anticorruzione deliberato dall'Amministrazione Comunale con Del. G.M. n. 64 del 03/05/2017 che dichiara di aver visionato.

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 20

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Sciacca.

Art. 21

La presente convenzione è soggetta a registrazione. Sono a carico dell'ente contraente tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipula della convenzione relativa al servizio in argomento. Mentre si invocano le agevolazioni attualmente previste per le cooperative sociali ONLUS in ordine alla imposta di bollo di cui all'art. 17 D.Lgs n. 460/97 e del D.Lgs 117/2017.

Art. 22

Le Parti di questo Atto consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto ed effetti fiscali connessi.

Le stesse hanno dichiarato e riconosciuto la presente convenzione, conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza previa accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

Il Dott. Giametta Giuseppe nato a Montevago (AG) il 28.01.1957 mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

Il Responsabile del Settore Servizi Generali Dott.ssa Margherita Porcaro nata a Aarau (Svizzera) il 12.03.1964, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

AUTENTICA DI FIRMA

Rep. N. 714 del 05.11.2017

Repubblica Italiana- Regione Siciliana

L' anno 2017 il giorno cinque del mese di Novembre in Montevago (AG) nell'ufficio di Segreteria Generale, io sottoscritto Dott. Livio Elia Maggio, Segretario Generale del Comune di Montevago in forza dell'art. 94 del D.Lgs 267/2000,

CERTIFICO

Che le firme riportate in calce all'atto che precede, composto da 15 pagine a



video e 15 pagine scritte su carta resa legale sono vere, autentiche ed apposte in mia presenza sia con firma olografa che con modalità informatiche.

In presenza delle parti io Segretario Comunale ho firmato il presente documento sia con firma olografa che con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 2, del

D.Lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

Firmato:


Dott. Giametta Giuseppe

Dott.ssa Margherita Porcaro

[Handwritten signatures of Dott. Giametta Giuseppe and Dott.ssa Margherita Porcaro]

Il Segretario Comunale/Ufficiale Rogante Dott. Livio Elia Maggio

[Handwritten signature of Dott. Livio Elia Maggio]



COMUNE DI MONTEVAGO
(Prov. di Agrigento)

Il presente contratto è stato registrato a Sciacca il 07/11/2017 al N. 1644 Serie AT
Sono state versate € 200,00
di cui _____

Montevago, li 07/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature of the Mayor]

